IV LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4362

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO (TOLLOY)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO (COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE (PRETI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (RESTIVO)

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, che modifica e proroga la legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari

Presentato alla Presidenza il 13 settembre 1967

Onorevoli Colleghi! — La legge 25 gennaio 1966, n. 31, istitutiva degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, stabilisce (articolo 13) che allo scadere del diciottesimo mese dall'entrata in vigore della legge stessa siano soppressi i vigenti albi provinciali.

Da tale data – 3 settembre 1967 – agli operatori economici che non avessero ottenuto l'iscrizione negli albi nazionali è preclusa la possibilità di esercitare il commercio con l'estero dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

Competente a decidere in merito all'iscrizione in detti albi nazionali è la Commissione centrale – prevista dall'articolo 7 della legge in parola – sedente presso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero; tale Commissione aveva esaminato, al 30 agosto 1967, oltre 1.400 domande delle circa 2.000 pervenute a quella data.

Il notevole numero delle istanze ancora giacenti, nonché le difficoltà di ordine pratico che si incontrano per il reperimento degli elementi informativi necessari, rendono impos-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sibile esaurire l'esame delle medesime entro i termini stabiliti dalla legge.

Al fine di ovviare ad una situazione pregiudizievole degli interessi di quelle ditte che, pur avendo richiesto l'iscrizione nei termini, non potranno ottenerla per il mancato esame della loro istanza da parte della Commissione centrale, ed in considerazione della necessità ed urgenza di evitare il determinarsi di uno stato di incertezza tra gli operatori del settore, è stato emanato il decreto-legge di cui si unisce copia con il quale si provvede, all'articolo 2, a prorogare di sei mesi il termine di un anno previsto dal penultimo comma dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, e, all'articolo 3, a prorogare di sei mesi il termine per soppressione degli albi provinciali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari stabilito al secondo comma dell'articolo 13 della stessa legge.

Inoltre, poiché in fase di applicazione della legge sono sorte difficoltà per l'eccessiva genericità della dizione del punto 6) dell'articolo 5, si è provveduto con l'occasione a modificare tale punto – articolo 1 – inserendo tra i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione negli albi nazionali il possesso di adeguate attrezzature specifiche per la lavorazione dei prodotti, di mezzi finanziari sufficienti, nonché della indispensabile capacità professionale.

Per permettere infine alla suddetta Commissione centrale di poter disporre del tempo necessario per un esame approfondito ed obiettivo delle domande avanzate per il passaggio dagli albi provinciali a quelli nazionali, si è sancito l'obbligo – articolo 4 – per le Camere di commercio di trasmettere tali istanze all'Istituto nazionale per il commercio estero entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del decreto allegato.

Con l'unito disegno di legge si provvede alla conversione in legge del decreto-legge in questione.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, recante modifica e proroga della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1967, n. 794, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 13 settembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare e prorogare la legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, dell'industria, commercio ed artigianato, e dell'agricoltura e delle foreste;

DECRETA:

ART. 1.

Il punto 6) dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, è modificato come segue: « Disporre di adeguata ed efficiente organizzazione commerciale e tecnica, con relativa attrezzatura e sufficienti mezzi finanziari, e dare inoltre affidamento di capacità professionale per proficuamente operare sui mercati esteri nel proprio settore di attività ».

ART. 2.

Il termine di un anno, previsto dal penultimo comma dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, per le deliberazioni relative alle domande delle ditte attualmente iscritte negli albi provinciali, è prorogato di sei mesi.

ART. 3.

Il termine per la soppressione degli albi provinciali degli esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, stabilito nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, è prorogato di sei mesi.

ART. 4.

Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono trasmettere all'Istituto nazionale per il commercio estero le domande di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 1966, n. 31.

ART. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1967.

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DEL SENATO MERZAGORA

Moro - Tolloy - Reale Oronzo - Colombo - Preti - Andreotti - Restivo.

Visto: il Guardasigilli Reale Oronzo